

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 maggio 2025

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **602** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE A LIVELLO REGIONALE DEL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 19 FEBBRAIO 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto interministeriale del 19 febbraio 2025, abrogativo e sostitutivo del decreto interministeriale n. 1259 del 3 febbraio 2016 che ha istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 marzo 2025;

richiamati:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, gli articoli 15 (Servizi di consulenza aziendale) e 114 (Modernizzazione), lettera a);
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione C (2024) 8662 dell'11 dicembre 2024;
- il complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4132/XVI nella seduta del 20 novembre 2024;
- il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'articolo 22 (Aiuti per servizi di consulenza);
- la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 12 (Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo);
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, n. 289235;
- la propria deliberazione n. 814 del 24 luglio 2023 di recepimento, con integrazioni, del sopracitato decreto ministeriale n. 147385/2023, modificata con successiva deliberazione n. 1150 del 23 settembre 2024;
- il decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709, con il quale sono stati aggiornati i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA (centri di assistenza agricola) devono possedere per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;

considerato che il sopracitato decreto interministeriale del 19 febbraio 2025 ha reso coerente il previgente sistema di consulenza aziendale con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del

Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'articolo 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115 e che si rende necessaria l'approvazione di disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui al predetto decreto;

vista la proposta delle disposizioni regionali attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, predisposta dagli uffici competenti del Dipartimento;

considerato che i dirigenti delle Strutture Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori, Politiche regionali di sviluppo rurale, Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali e Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare hanno rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, in accordo con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2025, come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sulla pagina Agricoltura del sito istituzionale della Regione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE A LIVELLO REGIONALE DEL SISTEMA DI
CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 19 FEBBRAIO 2025**

1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti disposizioni attuano a livello regionale il sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2025, abrogativo e sostitutivo del decreto interministeriale n. 1259 del 3 febbraio 2016 che ha istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 marzo 2025.
- 1.2. Le presenti disposizioni trovano applicazione con riferimento al settore della consulenza aziendale cofinanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o finanziata esclusivamente con risorse regionali. Nello specifico, le medesime trovano applicazione con riferimento all'intervento SRH01 (Erogazione di servizi di consulenza) previsto dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27 e al regime di aiuti di cui all'articolo 12 (Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1, comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 e registrato dalla medesima con numero SA. 117357.

2. Definizioni

- 2.1. Si riportano di seguito, a titolo di completezza e maggiore chiarezza, le definizioni previste dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2025:
 - a) consulente: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
 - b) destinatario del servizio: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
 - c) Elenco regionale dei prestatori di servizi di consulenza: elenco regionale dei prestatori che erogano servizi di consulenza, detenuto, aggiornato e reso pubblico dalla Struttura competente per il sistema regionale AKIS;
 - d) prestatore di servizi di consulenza: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
 - e) Registro unico: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
 - f) servizi di consulenza: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
 - g) tematiche di consulenza: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 e coerenti con l'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2021/2115.

3. Requisiti richiesti ai prestatori di servizi di consulenza

3.1 I prestatori di servizi di consulenza non devono avere conflitti di interesse e devono garantire l'imparzialità della consulenza. Nello specifico, non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza. Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:

- a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
- b) lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
- c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
- d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, effettuati dai servizi veterinari deputati ai controlli ufficiali;
- e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.

3.2. Le incompatibilità di cui al punto 3.1 devono essere verificate nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti.

3.3 Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) del punto 3.1 possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza.

3.4 Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.

3.5 I prestatori di servizi di consulenza devono essere in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza. Nello specifico, sono considerati tali gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle suddette categorie professionali, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i seguenti soggetti:

- a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche;
- b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo punto 3.6.

3.6 Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato

di frequenza con profitto.

- 3.7 Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
- 3.8 Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
- 3.9 Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
 - a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
 - b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
 - c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
- 3.10 Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai punti 3.6 e 3.9, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
- 3.11 L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

4. Identificazione dei prestatori di servizi di consulenza e aggiornamento del Registro unico nazionale

- 4.1 La procedura di identificazione dei prestatori di servizi di consulenza è effettuata dalla Struttura competente per la gestione del sistema regionale AKIS (di seguito, Struttura competente), ed è sintetizzata come segue:
 - a) gli interessati presentano domanda di adesione all'Elenco regionale dei prestatori di servizi di consulenza attraverso la compilazione di appositi modelli, pubblicati sul sito web istituzionale delle Regione autonoma Valle d'Aosta nella sezione dedicata al sistema AKIS, e li inviano mediante posta elettronica certificata all'indirizzo preposto; l'amministrazione regionale riceve e archivia la domanda tramite protocollazione elettronica;
 - b) le domande di adesione pervenute sono esaminate e valutate dalla Struttura competente in base ai requisiti indicati al paragrafo 3; i tempi per le istruttorie e le richieste di integrazioni documentali sono regolati dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
 - c) terminata l'istruttoria, la Struttura competente comunica l'esito all'interessato, il quale, in caso di esito positivo, può già operare l'attività di consulenza nelle more dell'iscrizione nell'Elenco regionale dei prestatori di servizi di consulenza di cui alla lettera d) e dell'aggiornamento del Registro unico di cui al punto 4.2;
 - d) trimestralmente, le domande con esito positivo sono rese pubbliche attraverso un provvedimento del dirigente della Struttura competente, grazie al quale viene aggiornato,

entro 10 giorni dalla data di approvazione del provvedimento stesso, l’Elenco regionale dei prestatori di servizi di consulenza nella sezione dedicata al sistema AKIS del sito web istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

4.2 A seguito dell’identificazione dei prestatori di servizi di consulenza secondo la procedura di cui al punto 4.1, la Struttura competente aggiorna in via informatica, entro novanta giorni dalla data approvazione del provvedimento dirigenziale di cui alla lettera d) del medesimo punto, il Registro unico, istituito dall’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo il modello unificato definito dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome. Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it).

5. Disposizioni transitorie

5.1 Le presenti disposizioni si applicano retroattivamente anche ai consulenti che operano dal 1° gennaio 2025, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 4. L’identificazione e successiva iscrizione all’Elenco regionale e al Registro unico nazionale previste al suddetto paragrafo dovranno comunque avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2025.